



OSSERVATORIO SULLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA N. 1/2023

1. ANCORA SUL DIRITTO ALL'OBLIO: LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SULL'OBBLIGO DI DEINDICIZZAZIONE DI CONTENUTI NEL CASO IN CUI CONTENGANO INFORMAZIONI INESATTE

1. *Il caso oggetto della pronuncia della Corte di Giustizia*

Nella sentenza in commento causa [C-460/20](#) dell'8 dicembre 2022, ECLI:EU:C:2022:962 la Corte di giustizia è tornata ad occuparsi di diritto all'oblio e di obbligo di deindicizzazione in caso di contenuti inesatti.

Prima di procedere alla disamina della posizione assunta dai Giudici di Lussemburgo, appare opportuno delineare brevemente la questione all'origine della pronuncia.

Il caso esaminato dalla Corte di Giustizia prende le mosse dalla richiesta, presentata da due dirigenti titolari di varie cariche in diverse società appartenenti ad un gruppo di investimento, con la quale gli interessati avevano chiesto a *Google* la deindicizzazione di una serie di *links* che rimandavano ad articoli contenenti informazioni inesatte sul modello di investimento adottato dal gruppo. Come si legge nella sentenza, diversi articoli di stampa avevano criticato il modello di impresa adottato da una delle società, contestandole, in particolare, di esercitare una sorta di «ricatto» nei confronti delle imprese, poiché pubblicava dapprima relazioni negative su di esse e proponeva poi, in cambio di una somma di denaro, di eliminare tali relazioni o di impedirne la pubblicazione.

Uno degli articoli pubblicati era altresì corredato di alcune fotografie dei richiedenti, rispettivamente, al volante di un'automobile di lusso, in una cabina di elicottero, dinanzi ad un aereo e all'interno dell'abitacolo di una *cabriolet*.

Gli interessati chiedevano a *Google*, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuato dal motore di ricerca, di deindicizzare i *links* verso gli articoli, in quanto, a detta dei richiedenti, contenevano affermazioni inesatte e opinioni diffamatorie, e affermavano di essere stati loro stessi vittime di «ricatto» da parte della società in questione.

Google rifiutava di dare seguito a tale richiesta, rinviando al contesto professionale in cui si inserivano gli articoli e le fotografie controverse e invocando la propria inconsapevolezza quanto all'inesattezza delle informazioni pubblicate.

Dinanzi al rifiuto opposto, i richiedenti adivano il *Landgericht Köln*, che tuttavia respingeva il ricorso. Avverso tale sentenza i ricorrenti si rivolgevano all'*Oberlandesgericht* che, nel respingere l'appello, evidenziava che il gestore del motore di ricerca, non avendo generalmente alcun legame giuridico con i fornitori dei contenuti indicizzati, risultava

effettivamente impossibilitato ad indagare sui fatti e a valutarne la veridicità. Il giudice d'appello aggiungeva che, dato che i richiedenti non avevano dimostrato l'inesattezza dei fatti a loro riferiti, *Google* si trovava nell'oggettiva impossibilità di procedere ad una valutazione definitiva degli articoli e, pertanto, non era tenuta a procedere alla loro deindicizzazione.

I ricorrenti, soccombenti anche in appello, proponevano ricorso per cassazione (*Revision*) dinanzi al *Bundesgerichtshof* che, esaminato il caso, ha ritenuto di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia con riferimento all'articolo 17 del Reg. 679/2016.

Nella specie, è stato richiesto ai Giudici di Lussemburgo di chiarire, se l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del RGPD debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito del bilanciamento che deve essere effettuato tra i diritti inclusi nella Carta di Nizza e, in particolare, tra gli articoli 7 e 8 (che disciplinano il rispetto della vita privata e familiare e la protezione dei dati di carattere personale), da una parte, e gli articoli 11 e 16 (che prevedono, rispettivamente, la libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa), dall'altra, la deindicizzazione sia subordinata alla condizione che l'inesattezza di tali informazioni sia stata accertata all'esito di un procedimento giudiziale.

2. Obbligo di deindicizzazione in caso di informazioni inesatte, cosa ha detto la Corte di Giustizia dell'Unione europea

Innanzitutto la Corte di Giustizia, rafforzando la propria precedente giurisprudenza, (sentenze del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 41, e del 24 settembre 2019, *GC e a.* (Deindicizzazione di dati sensibili) C-136/17, EU:C:2019:773, punto 35), ha ribadito che l'attività di un motore di ricerca deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», qualora le informazioni considerate contengano dati personali; e che, conseguentemente, il gestore del motore di ricerca deve essere considerato come «responsabile» del trattamento dati.

Inoltre, la Corte ha evidenziato, proprio con riferimento all'articolo 17 RGPD, che il trattamento di dati personali effettuato da un motore di ricerca si va ad aggiungere a quello dei singoli siti Internet, con la conseguenza che il gestore del motore di ricerca deve garantire il pieno rispetto di tutte le prescrizioni previste dal RGPD (v. sentenze, *Google Spain e Google*, *cit.*, punto 38, e *GC e a.*, *cit.*, punto 37).

Per quanto riguarda la portata della responsabilità e degli obblighi concreti gravanti sul gestore di un motore di ricerca, la Corte ha precisato che quest'ultimo deve considerarsi responsabile, non del fatto che i dati personali compaiano all'interno di una certa pagina Internet pubblicata da terzi, ma dell'indicizzazione di tale pagina e, in particolare, della visualizzazione del *link* verso di essa nell'elenco dei risultati presentati agli utenti di Internet.

La Corte, questa volta, discostandosi dall'impostazione adottata nell'ambito della sentenza *Google Spain*, ha sottolineato però la non assolutezza del diritto alla cancellazione e la necessità, nel rispetto del principio di proporzionalità, di bilanciarlo con altri diritti fondamentali, tra cui il diritto degli utenti ad essere informati protetto, come ricordato, dall'articolo 11 della Carta di Nizza. Peraltro, a sostegno di tale impostazione, i Giudici di Lussemburgo hanno richiamato anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale, in diversi casi, ha evidenziato che, per effettuare un bilanciamento tra il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, devono essere presi in considerazione una serie di criteri rilevanti e, segnatamente, il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà del soggetto, l'oggetto del *reportage*, la condotta anteriore di

tale persona, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, le modalità e le circostanze in cui le informazioni sono state ottenute nonché la loro veridicità (v., in tal senso, Corte EDU, 27 giugno 2017, *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia*, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, § 165).

Proprio su quest'ultimo aspetto, la Corte di giustizia ha evidenziato che l'esattezza delle informazioni pesa nell'ambito della valutazione delle condizioni di applicazione previste all'articolo 17, paragrafo 3, lettera *a*), del RGPD, al fine di valutare se il diritto all'informazione degli utenti di Internet e la libertà di espressione del fornitore di contenuti possano prevalere sui diritti del richiedente la deindicizzazione.

I Giudici di Lussemburgo, infatti, sottolineano che sebbene in alcune occasioni il diritto alla libertà di espressione e di informazione possa prevalere sui diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali, in particolare quando l'interessato svolge un ruolo nella vita pubblica, tale relazione è in ogni caso capovolta quando le informazioni oggetto della domanda di deindicizzazione si rivelino inesatte. In un'ipotesi del genere, infatti, il diritto della collettività ad essere informata viene meno e non può essere preso in considerazione, posto che non può certamente includere il diritto a diffondere informazioni non veritiere o inesatte.

Nondimeno, quando la richiesta di deindicizzazione riguarda anche l'esattezza dei dati, ha proseguito la Corte, occorre stabilire, in che misura spetti alla persona che ha presentato la richiesta di deindicizzazione fornire elementi di prova per corroborare la sua affermazione relativa all'inesattezza delle informazioni incluse nel contenuto menzionato e quali obblighi eventualmente gravino sul gestore del motore di ricerca nel cercare di chiarire i fatti al fine di accertare l'esattezza o meno delle informazioni indicizzate asseritamente inesatte.

La Corte in questo caso alleggerisce le posizioni sia del richiedente, sia del motore di ricerca.

Quanto al richiedente, la Corte ha affermato che, al fine di evitare di gravarlo di un onere di prova eccessivo, idoneo a minare l'efficacia del diritto alla deindicizzazione, quest'ultimo è tenuto ad allegare unicamente elementi che può procurarsi con un ragionevole sforzo e che siano idonei a dimostrare l'inesattezza delle informazioni. Rispondendo a quanto chiestole dal *Bundesgerichtshof*, la Corte ha evidenziato altresì che all'interessato non può essere richiesto, in linea di principio, di produrre, fin dalla fase precontenziosa, a sostegno della sua richiesta di deindicizzazione presso il gestore del motore di ricerca, una decisione giurisdizionale ottenuta contro l'editore. Imporre un obbligo siffatto, a parere della Corte, avrebbe l'effetto di appesantire in maniera eccessiva l'onere della prova.

Per ciò che riguarda invece il profilo della responsabilità del gestore del motore di ricerca, la Corte ha evidenziato che, dopo la ricezione di una richiesta di deindicizzazione, il gestore deve considerare l'insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché tutte le circostanze del caso di specie. Nondimeno, ha proseguito la Corte, nel decidere su una simile richiesta, non può essere imposto al gestore del motore di ricerca un obbligo di indagare sui fatti e di organizzare, a tal fine, uno scambio in contraddittorio con il fornitore diretto ad ottenere elementi mancanti riguardo all'esattezza del contenuto indicizzato. Siffatto obbligo, infatti, ha chiarito la Corte, poiché costringerebbe il gestore del motore di ricerca stesso a contribuire a dimostrare l'esattezza o meno del contenuto menzionato, farebbe gravare sullo stesso un onere che eccede quanto ci si può ragionevolmente attendere alla luce delle sue responsabilità, competenze e possibilità. A ciò deve aggiungersi che, secondo i Giudici di Lussemburgo, imponendo un simile obbligo in capo al gestore del motore di ricerca, si

produrrebbe un rischio reale di generare un effetto dissuasivo sull'esercizio delle libertà di espressione e di informazione. Se infatti il gestore del motore di ricerca procedesse a una deindicizzazione generalizzata e sistematica, pur di non sopportare l'onere di indagare sui fatti pertinenti per accertare l'esattezza o meno del contenuto indicizzato, la libertà di informazione potrebbe risulterne seriamente compromessa.

In risposta alla domanda pregiudiziale sottoposta, la Corte ha quindi concluso che qualora il richiedente, che ha presentato una richiesta di deindicizzazione, apporti elementi di prova pertinenti e sufficienti, idonei a suffragare la sua richiesta e atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato o, quantomeno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto, il gestore del motore di ricerca è obbligato ad accogliere detta richiesta, a maggior ragione qualora l'interessato produca una decisione giudiziaria adottata nei confronti dell'editore del sito Internet.

Per contro, si legge nella sentenza, ove l'inesattezza delle informazioni non sia manifesta alla luce degli elementi di prova forniti dall'interessato, il gestore del motore di ricerca «non è tenuto, in mancanza di una decisione giudiziaria del genere, ad accogliere siffatta richiesta di deindicizzazione». Tuttavia, conclude la Corte, nel caso in cui l'interessato abbia avviato un procedimento amministrativo o giurisdizionale che riguardi l'asserita inesattezza di informazioni incluse e l'esistenza di tale procedimento sia stata portata a conoscenza del gestore del motore di ricerca, quest'ultimo, al fine di fornire agli utenti di Internet informazioni sempre pertinenti e aggiornate, è tenuto a menzionare, nei risultati della ricerca, l'esistenza di tale procedimento.

3. I limiti del diritto all'oblio nel RGPD e nella giurisprudenza della Corte di giustizia: i precedenti casi *Google Spain* e *Google/CNIL*

Classificabile come il più recente dei diritti della personalità, il diritto all'oblio, come è stato osservato in dottrina, comporta una rivisitazione della distinzione tra *habeas corpus* e *habeas data*. L'antico *habeas corpus*, legato alla libertà personale intesa come libertà fisica, oggi deve estendersi e includere anche un *habeas data* (G. PREITE, *Welfare State. Storie, Politiche, Istituzioni*, Trento, 2011, p. 175).

A dimostrazione del fatto che si tratta di un diritto ancora in cerca "d'autore", il diritto all'oblio *online* risulta sempre più centrale nella giurisprudenza della Corte di giustizia che, tuttavia, alterna spinte propositive e ampiamente garantiste, a brusche (e meno brusche) battute di arresto.

D'altronde, nell'era del digitale, la sovraesposizione della sfera personale che vive l'individuo rischia di tradursi, inevitabilmente, in una potenziale lesione ai diritti fondamentali della persona. L'intrinseco funzionamento di Internet genera una realtà in cui i dati e le notizie non conoscono confini né obsolescenza. Una notizia indicizzata da un motore di ricerca potrebbe essere facilmente richiamata anche a distanza di molti anni rendendo di fatto impossibile il raggiungimento proprio di quello scopo che il diritto all'oblio si propone di realizzare, ovvero "essere dimenticati" (si vedano le riflessioni di D. MCGOLDRICK, *Developments in the Right to be Forgotten*, in *Hum. Rights Law Rev.*, 2013, p. 761).

L'affermazione del diritto all'oblio nell'ambiente digitale amplifica in modo esponenziale la *vexata quaestio* che impone un oculato bilanciamento tra due interessi storicamente contrapposti: da una parte la tutela del diritto alla riservatezza del singolo, che rischia di risultare seriamente compresso nel mondo di Internet e, dall'altra, la tutela dei diritti

della comunità, che da quella stessa rete trae indubbi benefici grazie ad una mole impressionante di informazioni prontamente e facilmente disponibili.

La tutela apprestata dalla Corte di giustizia, inclusa la posizione adottata nella sentenza in commento, allo stato attuale, non sembrano delineare un quadro sufficientemente protettivo, idoneo ad assicurare la certezza del diritto sul tema.

La sentenza *Google Spain* ha rappresentato un inizio particolarmente promettente. La Corte, infatti, come si ricorderà, seppur con un impianto argomentativo non sempre convincente (C. MATRANGA, *Luci ed ombre del caso Google Spain, Una vittoria del diritto all'oblio*, in *Riv. dir. ec.*, 2014, pp. 93 ss.), in quell'occasione, si schierò decisamente a favore dei diritti degli individui affermando che i dati appartengono ai singoli che possono sempre decidere di riappropriarsene e addossando sul motore di ricerca (nella specie appunto *Google*) una sorta di responsabilità oggettiva e una funzione di “giudice” sulle richieste in materia di diritto all'oblio (sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti, a C. GRIECO, *L'attuazione in Italia del diritto all'oblio*, in G. Contaldi (a cura di), *Il Mercato Unico Digitale, Diritto, Mercato e Tecnologia*, 2017, pp. 161-188).

Nel caso *Google Spain* la Corte ha privilegiato “senza se e senza ma”, in quello che la dottrina ha definito come un “non bilanciamento” (O. POLLICINO, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2014, p. 569 ss.; S. KULK, F. BORGESIU, *Google Spain v. González: Did the Court Forget about Freedom of Expression?: Case C-131/12 Google Spain SL and Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos and Mario Costeja González*, in *European Journal of Risk Regulation*, 2014, pp. 389-398), il diritto della persona interessata di esigere dal gestore di un motore di ricerca la deindicizzazione dall'elenco di *link* riguardanti la propria persona pubblicati legittimamente da terzi e contenenti informazioni veritiere a discapito dei diritti all'informazione e alla libera espressione.

Le conseguenze di quella pronuncia sono ben note. Si è delineato, al ricorrere di determinate circostanze, un vero e proprio diritto soggettivo a essere dimenticati attuato mediante l'obbligo di deindicizzazione di una determinata informazione da parte del gestore di un motore di ricerca, una sorta di diritto all'«autodeterminazione informativa» (l'espressione è di T.E. FROSINI, *Liberté Egalité Internet*, Napoli, 2015, p. 120 ss.). La deindicizzazione può, infatti, essere richiesta non soltanto per l'inesattezza dei dati ma anche per l'inadeguatezza, la non pertinenza o l'eccessività degli stessi in rapporto alle finalità del trattamento, ovvero per il loro mancato aggiornamento o, ancora, per la loro conservazione per un arco di tempo superiore a quello necessario.

In presenza di dette condizioni, la Corte ha stabilito la prevalenza del diritto all'oblio del singolo non solo sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca ma anche sull'interesse della collettività a venire a conoscenza di una determinata informazione, segnando così un punto di svolta per il diritto all'oblio.

V'è da dire che la Corte, nell'ambito del caso *Google Spain*, utilizza molto di più il termine deindicizzazione rispetto a oblio e ciò perché in effetti la Corte intuisce – correttamente – che la portata lesiva potenzialmente più preoccupante per la tutela dei diritti del singolo nell'ambiente digitale è strettamente connessa all'attività esercitata dai motori di ricerca. Nel *web*, infatti, una notizia non indicizzata non esiste: essa non può essere richiamata né rintracciata (almeno non facilmente) e come tale è destinata inevitabilmente alla trascuratezza nel *web*.

All'indomani della sentenza *Google Spain* le aspettative erano certamente molto alte. Il nuovo regolamento in materia di dati personali, infatti, rappresentava l'occasione perfetta per regolamentare compiutamente il diritto all'oblio.

In realtà, l'articolo reca una disciplina positiva tutto sommato non dissimile da quella precedentemente dettata dalla precedente direttiva 95/46/CE (si veda S. ZANINI, *Il diritto all'oblio nel Regolamento europeo 679/2016: quid novi?*, in *Federalismi.it*, 2018, fasc. 15; D. BARBIERATO, *Osservazioni sul diritto all'oblio e la (mancata) novità del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, p. 2100 ss.) e, come è stato osservato, genera confusione tra il diritto alla cancellazione e il diritto all'oblio, considerati quasi quale «un'endiadi nella rubrica dell'articolo» (A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il diritto all'oblio "preso meno sul serio" alla luce della sentenza GOOGLE/CNIL della Corte di giustizia dell'Unione europea*, in *Rivista dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 2020, p. 495 ss.).

Pregio dell'articolo è la formulazione del paragrafo 2 dove si fa rispettivamente esplicito riferimento alla necessità di tenere conto, nell'imposizione di determinati obblighi di deindicizzazione al motore di ricerca, della «tecnologia disponibile».

Su queste premesse si inserisce la pronuncia *Google/CNIL* (sentenza Corte di Giustizia del 24 settembre 2019, *Google LLC e CNIL*, Causa C-507/17), con la quale la Corte delimita in parte le sue modalità applicative e ripropone tutte le criticità rilevate all'interno della motivazione della ricordata pronuncia *Google Spain*.

La questione esaminata prendeva le mosse dalla domanda presentata da una persona fisica dinanzi all'autorità di vigilanza per la protezione dei dati personali francese (*Commission nationale de l'informatique et des libertés* - CNIL) di deindicizzazione di alcuni *links* indirizzata al motore di ricerca *Google*, su tutte le estensioni di dominio dei vari paesi. Il motore di ricerca aveva parzialmente accolto la richiesta, ma limitatamente al territorio di un solo Stato membro (quello di residenza del richiedente). Preso atto del rifiuto di *Google* di conformarsi alla decisione, la CNIL aveva inflitto al gestore una sanzione. Avverso tale decisione, venne promossa un'impugnativa in sede nazionale e il *Conseil d'État*, rimetteva tre connesse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia. Con la prima di queste, il *Conseil d'État* chiedeva di chiarire se il gestore fosse tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutte le estensioni di dominio del motore di ricerca nei vari paesi o solo su quella corrispondente al paese del richiedente.

La Corte di Giustizia, in modo molto meno ardito rispetto a quanto sostenuto nel caso *Google Spain*, ha delimitato territorialmente la tutela del diritto all'oblio e ha sconfessato la posizione della CNIL. I Giudici di Lussemburgo, infatti, hanno chiarito che «allo stato attuale, non sussiste [...] un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore» ma che la deindicizzazione deve seguire la sfera di applicabilità del regolamento posto che l'articolo 17 del RGPD non ha inteso effettuare alcun bilanciamento per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione fuori dall'Unione (L. FLORIDI, *Should You Have The Right To Be Forgotten On Google? Nationally, Yes. Globally, No.*, 5 aprile 2015, *Huffpost*).

La Corte, nell'ambito di questa seconda pronuncia, fa parzialmente ammenda della mancata attenzione mostrata nel caso *Google Spain* al necessario bilanciamento di interessi, in quanto afferma che il diritto alla protezione dei dati va considerato alla luce della sua funzione sociale e va, quindi, temperato con altri diritti fondamentali. Nel fare ciò sottolinea soprattutto che «l'equilibrio tra il rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, da un lato, e la libertà di informazione degli utenti di Internet, dall'altro, può variare notevolmente nel mondo». Tuttavia, la delimitazione territoriale imposta dalla Corte rispetto

all'obbligo di deindicizzazione ha creato un importante *vulnus* nella tutela del diritto all'oblio poiché risulta semplicissimo aggirare i limiti imposti dalla territorialità. È sufficiente, infatti, attraverso l'utilizzo di un banale *server proxy* (ovvero un *server* che si interpone nel normale flusso di comunicazione tra il *client* e i *server* dei servizi *web*) su cui far transitare la richiesta, collegarsi al di fuori dell'Unione europea per eludere completamente il limite della territorialità.

Non può non leggersi, in quest'ultima pronuncia, così come in quella in commento, un ridimensionamento della tutela apprestata dalla Corte di Giustizia del contenuto del diritto all'oblio.

4. *Considerazioni conclusive a margine della sentenza Google.*

Nella pronuncia in commento, la Corte effettua un bilanciamento dei diritti in gioco e questa sentenza, nella sua formulazione, ricorda molto l'approccio argomentativo seguito dalla Corte nel summenzionato caso *Google CNIL*.

In modo piuttosto singolare, però, la Corte, anche in questa occasione, come d'altronde avvenuto nei precedenti casi sopra richiamati, dimostra di non tenere adeguatamente conto di uno degli aspetti fondamentali: ovvero dell'evoluzione tecnologica e dello stato attuale di sviluppo, le quali ben consentirebbero di effettuare una deindicizzazione territorialmente estesa al mondo intero.

Nondimeno, nella posizione particolare in cui viene posto il motore di ricerca, può rilevarsi un profilo di novità in questa pronuncia. Nell'ambito della sentenza in commento, infatti, i Giudici di Lussemburgo alleggeriscono le posizioni sia del richiedente, sia del motore di ricerca ma, contemporaneamente, pongono in capo a quest'ultimo un ruolo para giurisdizionale che non sembrerebbe coerente con il fatto che, di norma, si tratta di società che perseguono uno scopo di lucro. Nella specie, nel suo ruolo di *gatekeeper* dell'informazione, al gestore del motore di ricerca viene richiesto di applicare un procedimento, descritto appunto dalla Corte, al fine di valutare la legittimità di una richiesta di deindicizzazione. L'Avvocato generale che nelle proprie conclusioni (parr. 42-50), definisce tale procedimento con l'espressione «procedural data due process», chiarisce che quest'ultimo postula una valutazione nel merito da parte del gestore del motore di ricerca, il cui esito è determinante per poter procedere all'accoglimento della richiesta di deindicizzazione avanzata da un soggetto.

Peraltro, alla luce della pronuncia della Corte, in un simile processo, il ruolo del motore di ricerca appare cruciale, posto che si esclude che l'interessato debba produrre, a sostegno della propria richiesta di deindicizzazione, una decisione giurisdizionale – neppure sommaria o cautelare – volta a statuire sulla inesattezza o non veridicità delle informazioni nei confronti delle quali l'interessato ha richiesto la deindicizzazione. Una responsabilità certamente significativa quella che viene posta in capo al gestore del motore di ricerca.

In un'ottica più generale, v'è da dire che la pronuncia va nella direzione in cui si sta muovendo il diritto dell'Unione europea, ovvero la responsabilizzazione dei prestatori di servizi intermediari e, in particolare, si pone in linea con quanto prevede il *Digital Service Act (Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE)*. In base a quanto chiarisce il considerando 2 di tale atto, è necessario un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari al fine di costruire e mantenere un ambiente *online* sicuro, prevedibile e affidabile, idoneo a consentire alle persone di esercitare i loro diritti

fondamentali. Per questo si prevede che i *gatekeepers* si dotino di strumenti e di procedure utili a facilitare agli individui l'esercizio dei propri diritti anche nell'ambiente digitale (si vedano G. CAGGIANO, *La proposta di Digital Service Act per la regolazione dei servizi e delle piattaforme online nel diritto dell'Unione europea*, in G. CAGGIANO, G. CONTALDI, P. MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, Bari, 2021, p. 3 ss.; G. MORGESE, *Proposta di Digital Services Act e rimozione dei contenuti illegali online*, *ivi*, p. 31 ss.; G.M. RUOTOLO, *La disciplina europea della responsabilità dei fornitori di servizi online tra regime pregresso, proposte di riforma e un rischio di bis in idem*, *ivi*, p. 59 ss.).

Probabilmente è proprio in quest'ottica che deve essere letta anche quest'ultima pronuncia della Corte di giustizia in materia di oblio che, seppur non concorre in modo sostanziale al consolidamento del contenuto di tale diritto, di certo contribuisce a delineare un particolare regime di responsabilità in capo ai gestori dei servizi digitali.

Alla luce di quanto sopra, si può dire che i contorni del diritto all'oblio per essere compiutamente delineati richiedono ancora uno sforzo, sia sul piano normativo, sia su quello giurisprudenziale, soprattutto per ciò che riguarda il diritto alla deindicizzazione. È vero, infatti, che i dati personali, una volta che vengono pubblicati in rete, diventano sostanzialmente incancellabili, cristallizzando una sorta di memoria digitale perenne del soggetto a cui si riferiscono (si veda G. CINTRA GUIMARÃES, *Global technology and legal theory. Transnational constitutionalism, Google and the European Union*, New York, 2019, p. 154, secondo cui: «this is not exactly a right against memory, or against social memory. It is a right against automatic remembrance, against this new sort of “remembrance by default”»). Per questo correttamente nella sentenza *Google Spain* la Corte di giustizia aveva individuato nella deindicizzazione la vera forma di tutela in tema di diritto all'oblio *online*, ciò in quanto, anche se un dato personale risulti presente sul *web*, nei fatti non esisterà più per la quasi totalità degli utenti se deindicizzato, perché non più rintracciabile.

V'è da dire che vi è un altro ostacolo, ovvero che la questione non è percepita allo stesso modo nei vari ordinamenti. Si pensi ad esempio agli Stati Uniti, in cui il riconoscimento del diritto all'oblio da parte della Corte di Giustizia, così come delineato, è stato valutato in termini decisamente severi e giudicato quale forma di censura, da considerarsi addirittura incostituzionale («This is a form of censorship, one that would most likely be unconstitutional if attempted in the United States» J. ZITTRAIN, *Don't force Google to “forget”*, in *New York Times*, 14 maggio 2014, anche online [qui](#)).

Resta il fatto che le stesse pronunce in tema di oblio dovrebbero far riflettere sulla delicatezza di tale tematica, anche per talune conseguenze paradossali che provocano: alle volte, proprio la richiesta di deindicizzazione ed il conseguente contenzioso, con annesso rinvio pregiudiziale e sentenza della Corte, determina una sorta di indissociabilità del nominativo del ricorrente dai fatti dei quali lo stesso si voleva liberare (A. IANNOTTI DELLA VALLE, *Il diritto all'oblio “preso meno sul serio”*, cit., p. 529).

CRISTINA GRIECO